



Comune di Casalromano

Provincia di Mantova

DELIBERA DI
CONSIGLIO COMUNALE
N. 2 DEL 25/02/2016
Prot.

COPIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza STRAORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE – seduta PUBBLICA

OGGETTO :	SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI E DI ULTERIORI SERVIZI COLLATERALI: PROCEDURA PER LA SELEZIONE DEL SOCIO PRIVATO IN MANTOVA AMBIENTE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.-
------------------	--

L'anno **duemilasedici**, addì **venticinque**, del mese di **febbraio**, alle ore **20** e minuti **30**, nella sala delle adunanze consiliari previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti di questo Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
Dott. Bonsignore Luca	Sindaco	X	
Brignani Denis	Consigliere		X
Sciena Mauro	Consigliere		X
Ferrari Luigi	Consigliere	X	
Bettegazzi Annalisa	Consigliere	X	
Bandera Roberto	Consigliere	X	
Lamberti Enrico	Consigliere	X	
Dabellani Massimo	Consigliere	X	
Durante Leonilde	Consigliere		X
Marazzi Rineo	Consigliere	X	
Bonati Alice	Consigliere	X	
Totale		8	3

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale **Dott.ssa Graziella Scibilia** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor **Dott. Bonsignore Luca** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto posto al n. ___ dell'ordine del giorno.

DELIBERA C.C. N. 2 DEL 25/02/2016

OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI E DI ULTERIORI SERVIZI COLLATERALI: PROCEDURA PER LA SELEZIONE DEL SOCIO PRIVATO IN MANTOVA AMBIENTE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE Mantova Ambiente S.r.l. è attualmente il gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e di altri servizi collaterali, per questa Amministrazione locale e per altri 57 Comuni, di cui 56 della provincia di Mantova ed uno della provincia di Milano, in virtù di affidamento quale società mista, pubblico – privato, a seguito degli esiti delle gare a doppio oggetto esperite dai Soci Pubblici della medesima (SISAM S.p.A., e SIEM S.p.A.) di cui, per almeno uno di essi, il Comune è a sua volta socio, in particolare detenendo:

- In Siem S.p.A. una partecipazione pari allo 0,35%,
- In Sisam S.p.A. una partecipazione pari al 2,04%,

RICORDATO CHE:

a) con delibera di C.C. n. 31 del 30/10/2007, esecutiva, si è stabilito:

- di delegare SISAM S.p.a. , unitamente a TEA S.P.A., a procedere ad una gara ad evidenza pubblica, previo aumento di capitale riservato del 20 % , per la scelta del socio privato nella società Mantova Ambiente S.R.L., affinché potesse assumere affidamenti ai sensi dell'art. 113 del TUEL, comma 5, lettera b).

- di impegnarsi ad affidare alla stessa società mista, Mantova Ambiente s.r.l., per otto anni dalla data di operatività della società medesima, dopo l'aggiudicazione della gara, il servizio di igiene ambientale, ai sensi dell'art. 113, comma 5, lettera b, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e alle condizioni da stabilire nel contratto di servizio;

b) nell'imminenza della scadenza dei contratti in essere concernenti il servizio integrato di raccolta domiciliare, SISAM aveva chiesto il prolungamento del servizio per tutto l'anno 2008, fino al perfezionamento del progetto denominato 5B, mantenendo gli stessi prezzi applicati nel 2007 e, pertanto, con delibera di G.C. n. 67 del 20/12/2007, esecutiva, si è stabilito il prolungamento del servizio di raccolta della frazione secca non recuperabile dei rifiuti urbani, della raccolta differenziata e trasporto dei rifiuti solidi urbani per il periodo dal 01/01/2008 al 31/12/2008 a cura di Sisam Spa, fino all'attivazione dell'affidamento del servizio alla Società mista;

c) con delibera di G.C. n. 40 del 19/06/2008, esecutiva, è stata approvata la proposta del contratto disciplinante il servizio di igiene ambientale, trasmesso in data 20/06/2008 dal Gruppo Tea s.p.a. – Mantova Ambiente s.r.l. al prot. 1520 e redatto secondo lo schema previsto dall'art. 6 della L.R. n. 26 del 12 dicembre 2003 e s. m. e i.

d) il suddetto contratto prevedeva una durata di anni otto a decorrere dalla data di operatività del socio privato - ATI Lombardi Ecologia s.r.l. e De Grecis COS.E.MA. VERDE srl di Triggero (BA) - individuato con procedura di gara ad evidenza pubblica, avvenuta in data 10/11/2008 con atto comunicato da Mantova Ambiente n. 3228 del 11/11/2008, pervenuto al protocollo del Comune in data 20/11/2008, prot. 2314, e s'intende conseguente all'affidamento ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000 - art. 113 comma 5 lettera B - da parte del Comune a Società mista, Mantova Ambiente Srl, ove il socio operativo privato di minoranza è stato individuato con procedura di gara ad evidenza pubblica con garanzie fideiussorie a carico del socio privato.

e) in data 01.01.2009 ATI Lombardi Ecologia s.r.l. e De Grecis COS.E.MA. VERDE srl di Triggero (BA) ha dato inizio alla operatività del servizio e pertanto la naturale scadenza del contratto è da intendersi fino al 31/12/2016.

DATO ATTO CHE gli affidamenti separatamente dati del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e di altri servizi accessori a Mantova Ambiente scadranno entrambi il 31 dicembre 2016 insieme con la partecipazione a termine dei soci operativi SER.IT. s.r.l. e LOMB.RI.CA. s.r.l., che dovranno essere liquidati secondo le modalità stabilite;

APPURATO INOLTRE CHE Mantova Ambiente ha in essere contratti di gestione del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati all'esito dell'aggiudicazione di gare ad evidenza pubblica banditi in altri 7 comuni, di cui 6 nella provincia di Mantova ed uno nella provincia di Brescia che, ove anch'essi soci indiretti di Mantova Ambiente attraverso i Soci Pubblici, potranno deliberare il rinnovo dell'affidamento nella forma del Partenariato Pubblico/Privato Istituzionale:

- Anticipando la scadenza dell'attuale contratto al 31/12/2016;
- Attivandolo a far tempo dalla scadenza naturale dell'attuale contratto affinché il nuovo abbia corso per il periodo residuo.

CONSIDERATO CHE:

1. il servizio di gestione dei rifiuti, quale «*servizio di interesse economico generale*» insuscettibile per sua natura di liberalizzazione, è modello generale di organizzazione volto al soddisfacimento di bisogni di una indifferenziata generalità di utenti, con prestazioni da rendersi nell'esercizio di un'attività economica svolta secondo un metodo economico (per tale implicante quantomeno la copertura dei costi) che, se non condotto “*in house*”, è affidato in gestione esclusiva a un operatore economico con modalità idonee a dare attuazione al principio di concorrenzialità «per» il mercato, i cui bisogni è destinato a soddisfare, ed a perseguire gli obiettivi di efficacia, riguardo alle finalità di interesse generale proprie degli enti territoriali concedenti, nonché di efficienza ed economicità, in termini di costi di fornitura dei servizi, nell'interesse degli utenti e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, con minimizzazione dei costi totali di fornitura del servizio e salvaguardia del valore dell'impresa;
2. nella Regione Lombardia l'organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti trova il suo assetto, alternativo alla costituzione di ambiti e all'istituzione di enti d'ambito (come consentito dal D. Lgs. 152/2006, art. 200, comma 7), nelle L.R. n. 26/2003 (per come modificata dalla l.r. 3/2011) e n. 12/2007, nella delibera di giunta regionale n. 8/220 del 2005 di approvazione del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R.) di durata decennale, confermata dalla Delibera di Giunta regionale 20 giugno 2014 n. X/1990 di “*Approvazione del programma regionale di gestione dei rifiuti (P.R.G.R.)*”. In tale contesto, i comuni lombardi in scadenza di affidamento sono chiamati ad esercitare le funzioni di organizzazione del servizio nel rispetto degli anzidetti principi di unità giuridica ed economica e ad avviare, ai sensi dell'art. 13, comma 1, D.L. 150/2013, la procedura di rinnovo dell'affidamento del servizio con l'approvazione della relazione di cui gli artt. 34, comma 20, D.L. 179/2012, e 3-bis, comma 1-bis, D.L. 138/2011, da pubblicarsi sul proprio sito internet, nonché – ai sensi dell'art. 13, comma 25-bis, D.L. 145/2013 – sul portale telematico dell'Osservatorio per i servizi pubblici locali, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, che dia conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisca i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste, e dalla quale si evinca il sussistere di ragioni di economicità ed efficienza, comparativamente migliori, che giustificano il ricorso a tale forma di gestione rispetto ad altre, considerate le caratteristiche e la struttura del mercato interessato, gli operatori esistenti nel medesimo, nonché gli eventuali indicatori di costo relativi alla fornitura del servizio nelle comunità di riferimento;
3. in tale quadro normativo non è applicabile il D.L. n.138/2011, art. 3-bis, comma 1-bis (introdotto dall'art. 34, comma 21, D.L. 179/2012, nel testo risultante in sede di conversione

con L. 221/2012), secondo cui le funzioni di organizzazione, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e del relativo controllo dell'intero "settore dei rifiuti urbani" è ora attratto in ogni sua fase alla competenza esclusiva degli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei;

4. pertanto, in Lombardia, la responsabilità della perimetrazione del servizio di gestione dei rifiuti, della sua organizzazione, della scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e di controllo delle attività, ricade interamente sui comuni, di cui il servizio costituisce una delle funzioni fondamentali a esercizio obbligatorio (D.L. 78/2010, art. 14, commi 26 e 27, lettera "f"). Di norma tale perimetrazione non deve essere inferiore almeno a quella del territorio provinciale e comunque tale da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzarne l'efficienza (D.L. 138/2011, art. 3-bis, comma 1);
5. la gestione unitaria del processo deve altresì coniugarsi con la necessità che ciascun ente locale abbia modo di parteciparvi in ogni suo snodo avente impatto sulla forma della gestione, sulla struttura del soggetto gestore e la relativa *governance*, sulla misura della partecipazione del capitale privato, sull'identificazione dei compiti operativi da affidare al socio privato, sulle caratteristiche tecniche del servizio sia nell'intero territorio gestito sia in quello di ciascun territorio comunale.

DATO ATTO CHE le assemblee dei soci di TEA, SIEM e SISAM, in merito alla cessazione dell'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti e servizi accessori in favore della partecipata Mantova Ambiente e all'assunzione dei conseguenti indirizzi alle attività di rinnovo della procedura di scelta del socio operativo a termine e di rinnovo dell'affidamento del servizio, hanno già deliberato di dare mandato a tali società di provvedere, con l'ausilio di rappresentanti degli enti locali interessati attraverso la costituzione di una "Cabina di Regia", a:

1. aggiornare la pianificazione dell'offerta del servizio di gestione dei rifiuti nel territorio dei comuni soci, con redazione in primo luogo dei pertinenti elaborati da cui si evincano le ragioni di economicità ed efficienza della gestione, comparativamente migliori, che giustificano il ricorso alla forma di gestione dell'affidamento a società mista rispetto ad altre, considerate le caratteristiche e la struttura del mercato interessato, gli operatori esistenti nel medesimo, nonché gli eventuali indicatori di costo relativi alla fornitura del servizio nelle comunità di riferimento;
2. predisporre, per l'approvazione nei singoli consigli comunali, la bozza di relazione, di cui agli artt. 34, comma 20, D.L. 179/2012, e 3-bis, comma 1-bis, D.L. 138/2011, come integrato dall'art. 1, comma 609, L. 190/2014 (legge di stabilità 2015), personalizzata per ciascun ente locale interessato, che:
 - Definisca i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le relative compensazioni economiche;
 - Indichi le ragioni e i requisiti previsti dall'ordinamento europeo a supporto della scelta della società a capitale misto pubblico - privato quale forma di affidamento del Servizio, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del Servizio medesimo;
 - Sia corredata da un piano economico finanziario industriale asseverato da una banca o da un operatore finanziario abilitato o da una società di revisione, che consideri:
 - o il programma delle attività necessarie,
 - o il piano finanziario degli investimenti,
 - o la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi,

- le risorse finanziarie necessarie, nonché un conto economico, un flusso di cassa e uno stato patrimoniale previsionali elaborati sulla base del piano finanziario degli interventi, del modello gestionale ed organizzativo prescelto, dei livelli di qualità del servizio prestabiliti, degli impianti esistenti;
 - sia corredata dal nuovo statuto di Mantova Ambiente e del nuovo contratto di servizio, non suscettibili di modifiche in corso della procedura di gara per la scelta del nuovo socio privato;
3. predisporre gli atti e i documenti – istruttori, procedurali, finanziari, societari e negoziali – necessari per l’avvio, lo svolgimento e l’aggiudicazione di detta procedura, con sottoscrizione dei pertinenti atti negoziali.

VISTA la documentazione allegata con riferimento:

- alla relazione ex art. 34 D.L. 179/2012 comprensiva del Piano Industriale asseverato della società e del Piano dei Conti per il primo anno (**allegato A**);
- agli schemi dei contratti di erogazione dei servizi di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e rimozione della neve, del verde pubblico con allegati i relativi “Elenco prezzi” delle prestazioni del servizio con specifica indicazione di quelle che saranno affidate al futuro socio privato e pertanto oggetto di offerta tecnica ed economica da parte dei concorrenti ammessi alla procedura di selezione (**allegati B1 e B2**);
- al nuovo testo dello statuto di Mantova Ambiente (**allegato C**);
- allo schema della Carta dei Servizi (**allegato D**).

RITENUTO DI approvare fin da subito, con la presente deliberazione, il passaggio da tassa a corrispettivo, come già descritto nella Relazione (allegato A) in considerazione del fatto che a seguito tale servizio aggiuntivo non comporta ulteriori costi aggiuntivi bensì un miglioramento del servizio.

VALUTATI i contenuti, predisposti con il supporto della Cabina di Regia composta dai delegati dei comuni, della nuova offerta sotto gli aspetti di economicità, efficacia ed efficienza, nonché per l’elevato grado di flessibilità offerta e richiamate le conclusioni di cui alla relazione ex art. 34 D.L.179/2012;

CONFERMATA l’opzione della forma del Partenariato Pubblico/Privato Istituzionale, attesa la quale deve essere rinnovata la scelta del nuovo socio operativo di Mantova Ambiente, detentore di una partecipazione a termine della durata del nuovo affidamento e responsabile dell’esecuzione dei compiti operativi, direttamente connessi all’erogazione del servizio, espressamente individuati tra quelli complessivamente costituenti il servizio e oggetto di offerta tecnica ed economica da parte dell’aggiudicatario;

VALUTATO CHE la procedura dell’affidamento del Servizio a Mantova Ambiente, nella forma del Partenariato Pubblico Privato Istituzionale, implica la previa conferma del modello organizzativo espresso da tale forma di gestione e lo svolgimento di un percorso normativamente e tecnicamente complesso, per il quale risultano necessarie le determinazioni di indirizzo e operative di tutte le Amministrazioni locali coinvolte;

RITENUTO di approvare, con le premesse sopra esposte, i documenti sopra citati;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Settore Tecnico in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente

atto ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n.267 "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali";

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1 -lettera b, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti, che si **allega** alla presente sotto la lettera **E**);

VISTA la normativa vigente in materia di affidamento di servizi pubblici locali;

VISTO il D.lgs. 152/2006;

VISTO il D.lgs. 267/2000 e smi;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTE le osservazioni riportate dai consiglieri di minoranza (Marazzi e Bonati) nel documento **allegato** al presente atto sotto la lettera **F**);

DOPO breve discussione;

Con la seguente votazione, espressa in forma palese dai n. 7 Consiglieri presenti e dal Sindaco: favorevoli n. 6, contrari n. 2 (Marazzi e Bonati), astenuti nessuno

DELIBERA

- 1. DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2. DI APPROVARE** la relazione, di cui gli artt. 34, comma 20, d.l. 179/2012, e 3-bis, comma 1-bis, d.l. 138/2011, recante indicazione della tipologia del Servizio e delle sue caratteristiche, nonché delle ragioni della scelta della forma di gestione del Servizio in quella della società mista e della sussistenza dei relativi requisiti, quali previsti dall'ordinamento europeo, comprensiva del Piano Economico Finanziario Industriale Asseverato e Piano dei Conti per il primo anno - **allegato A**;
- 3. DI APPROVARE** gli schemi dei contratti di erogazione dei servizi di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e rimozione della neve, del verde pubblico da stipularsi, successivamente agli esiti della gara a "doppio oggetto", tra Mantova Ambiente, e ciascun Comune beneficiario del servizio a cui sono allegati i relativi "Elenco prezzi" delle prestazioni del servizio, con specifica indicazione di quelle che saranno affidate al futuro socio privato e pertanto oggetto di offerta tecnica ed economica da parte dei concorrenti ammessi alla procedura di selezione - **allegati B1 e B2**;
- 4. DI PRENDERE ATTO** dello statuto di Mantova Ambiente- **allegato C**;
- 5. DI APPROVARE** lo schema della carta dei servizi, qualora a corrispettivo- **allegato D**;
- 6. DI DISPORRE** la pubblicazione della relazione di cui all'allegato A che precede sul proprio sito Internet, nonché – ai sensi dell'art. 13, comma 25-bis, d.l. 145/2013 – sul portale telematico dell'Osservatorio per i servizi pubblici locali, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico;

- 7. DI AVVIARE**, ai sensi dell'art. 13, comma 1, d.l. 150/2013, la procedura di affidamento per la durata di anni 10 (dieci) del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e di altri servizi collaterali a Mantova Ambiente s.r.l., società indirettamente partecipata da questa Amministrazione, all'esito dell'espletamento di gara a doppio oggetto, per la scelta del socio privato operativo a termine della medesima al quale affidare specifici compiti operativi (PPPI);
- 8. DI DEMANDARE a TEA S.p.A.** (coordinatore), SIEM S.p.A. e SISAM S.p.A. la redazione e pubblicazione quale stazione appaltante degli atti di gara per procedura ristretta, aggiudicandola all'offerta economicamente più vantaggiosa di qualificato operatore economico volta all'acquisto di una partecipazione di minoranza a termine, per la durata di anni dieci e comunque per il tempo dell'affidamento del servizio, al capitale sociale di Mantova Ambiente s.r.l., pari al 20% (venti per cento) del capitale totale, caratterizzata dalla esecuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio specificamente indicati tra le prestazioni di cui agli "Elenco prezzi" menzionati al punto 3 che precede, all'esito stipulando il relativo contratto;
- 9. DARE MANDATO** ai propri uffici di impegnare la spesa e stipulare il contratto di erogazione dei servizi di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati di cui al punto 3 che precede nel testo finalizzato dalla stazione appaltante all'esito di quanto indicato al punto 8 che precede;
- 10. RINVIARE** a successivi atti la stipula dei contratti per i servizi collaterali di rimozione della neve e di gestione del verde pubblico di cui al medesimo punto 3, che potranno essere affidati anche annualmente o in caso di necessità ma che risultano già affidati e normati negli allegati B1 e B2;
- 11. DI DICHIARARE**, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, d. lgs. 267/2000 e smi.

Allegati:

- 1) **Allegato A:**
 - "All.A-Relazione ex art 34-Casalromano"
 - "Doc I-Relazione asseverazione Mantova Ambiente"
 - "Doc.II-Piano dei conti primo anno-Casalromano"
- 2) **Allegato B1:**
 - All. B1- Elenco prezzi servizio gestione rifiuti e collaterali
 - All. B1- schema contratto servizi gestione rifiuti e coll.
- 3) **Allegato B2:**
 - All. B2-Schema contratto gestione verde ed elenco prezzi
- 4) **Allegato C:**
 - All.C- Statuto Mantova Ambiente
- 5) **Allegato D:**
 - All. D-Schema carta dei Servizi
- 6) **Allegato E:**
 - Parere del Revisore del Conto.
- 7) **Allegato F:**
 - Documento dei consiglieri di minoranza.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL SINDACO - PRESIDENTE

F.to Dott. Bonsignore Luca

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Graziella Scibilia

N..... Reg. pubblicazioni

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 21/03/2016 all'Albo Pretorio informatico di questo Comune ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi ai sensi del combinato disposto dell' art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e dell'art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267.

IL MESSO COMUNALE

F.to Ponzoni Santina

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Graziella Scibilia

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA'



Si certifica che la suesesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 - del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.lgs 267/2000 in data

Li 21/03/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Graziella Scibilia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'



Si certifica che la suesesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio informatico di questo Comune ai sensi del combinato disposto dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e dell'art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267 per quindici giorni consecutivi dal 21/03/2016 senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi del comma 3° dell'art. 134 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D. Lgs. n. 267/2000, in data

Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Graziella Scibilia

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li 21/03/2016

Visto: IL SINDACO

(Dott. Bonsignore Luca)

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott.ssa Graziella Scibilia)
